



**COMUNE DI BASTIA UMBRA**  
Provincia di Perugia

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ▶ **Approvato con delibera del C.C. n. 53 del 27.06.1994**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 17 del 18.02.1999**
- ▶ **Modificato con delibera del C.C. n. 14 del 4.03.2002**

## SOMMARIO

<b>TITOLO I</b>	
<b>PRINCIPI GENERALI</b> .....	3
Art. 1	
(Oggetto) .....	3
Art. 2	
(Classificazione) .....	3
Art. 3	
(Tariffe) .....	3
Art. 4	
(Definizione dei mezzi pubblicitari) .....	4
Rinvio	
Art. 5	
(Tipologia e quantita' degli impianti).....	4
Art. 6	
(Piano generale degli impianti) .....	4
<b>TITOLO II</b>	
<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b> .....	5
Art. 7	
(Oggetto e soggetto passivo) .....	5
Art. 8	
(Modalita' di applicazione dell'imposta).....	5
Art. 9	
(Dichiarazione).....	5
Art. 10	
(Pagamento dell'imposta) .....	6
Art. 11	
(Rimborsi) .....	6
Art. 12	
(Riduzione dell'imposta) .....	7
Art. 13	
(Esenzione dall'imposta).....	7
Rinvio	
<b>TITOLO III</b> .....	7
<b>PUBBLICITA'</b> .....	7
Art. 14	
(Regime amministrativo).....	7
Art. 15	
(Pubblicita' effettuata in spazi o aree comunali).....	7
Art. 16	
(Pubblicita' lungo le strade comunali o all'interno di centri abitati).....	8
Art. 17	
(Pubblicita' sonora).....	8
Art. 18	
(Pubblicita' luminosa).....	8
<b>TITOLO IV</b>	
<b>PUBBLICHE AFFISSIONI</b> .....	8
Art. 19	
(Servizio obbligatorio) .....	8
Art. 20	
(Diritto sulle pubbliche affissioni).....	9

TITOLO V	
SANZIONI.....	10
Art. 21 .....	10
TITOLO VI	
Art. 22	
(Gestione del servizio).....	10
Art. 23	
(Funzionario responsabile).....	11
Art. 24	
(Norma finale).....	11

# **REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 27.06.1994, inviato al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fin. Locale - il 06.07.1994 p.n. 12893, ricevuto il 13.07.1994 - Modificato con del. C.C. n. 17 del 18.02.1999 e del. C.C. n. 14 del 04.03.2002)

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

- 1- Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Bastia Umbra dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e del Decreto Legislativo 30.12.1993 n. 566.

#### **Art. 2 (Classificazione)**

- 1- Ai fini dell'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe, questo Comune, la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di n. 16.438 abitanti, appartiene alla classe IV così come già recepito con deliberazione della G. C. n. 209 del 19.2.1994.
- 2- Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non esistono classi speciali né si applicano maggiorazioni tariffarie ai sensi degli artt. 3 - co. IV - e 4 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 3<sup>1</sup> (Tariffe)**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con Delibera C.C. n. 14 del 4 marzo 2002.

medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

**Art. 4**  
**(Definizione dei mezzi pubblicitari)**  
**Rinvio**

1- La definizione dei mezzi pubblicitari è contenuta nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

**Art. 5**  
**(Tipologia e quantità degli impianti)**

1- Gli impianti pubblicitari sono individuati secondo le seguenti tipologie:

- a) Impianti pubblici destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale comunque prive di rilevanza economica;
- b) Impianti pubblici destinati ad affissioni di natura commerciale;
- c) " " " a soggetti privati per affissioni dirette;

2- Gli impianti pubblicitari sono destinati secondo le seguenti quantità:

- a) 75% della superficie totale per affissione di natura commerciale;
- b) 20% " " " " " istituzionale;
- c) 5% " " " " attribuite a soggetti privati;

3- La superficie totale degli impianti deve raggiungere complessivi mq. 306 (art. 18 - comma III - D.Lvo 507).

**Art. 6**  
**(Piano generale degli impianti)**

1- Il piano generale degli impianti è redatto sulla base dei criteri di seguito esposti e la realizzazione è affidata in appalto a soggetti privati esterni all'Ente.

Sono fissati i seguenti criteri:

- a) distinzione tra Capoluogo, Frazioni, Centri abitati di rilevante importanza e ripartizione percentuale degli spazi previsti tenendo conto della sola superficie esterna dell'impianto destinato ad essere ricoperta dall'affissione;

- b) individuazione dello spazio da destinare a ciascun impianto fatta in planimetria di scala adeguata e che distingua con opportuna simbologia i tipi, le dimensioni e la destinazione degli impianti;
- c) individuazione dello spazio eventuale per l'accrescimento degli impianti a seguito dell'approvazione del nuovo PRG;
- d) individuazione degli impianti per i quali è necessaria la sostituzione o interventi di manutenzione, accompagnata da preventivi di spesa;
- e) eventuali suggerimenti di carattere tecnico-estetico.

2- Il Consiglio Comunale approva il piano generale degli impianti predisposto e finanziato attraverso la destinazione di una percentuale del gettito proveniente dall'imposta e dai diritti nonché dai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi dell'art. 24 - comma V - del D.Lgs. 507/93

## **TITOLO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 7**

##### **(Oggetto e soggetto passivo)**

- 1- L'imposta si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico: si considerano rilevanti i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 2- E' tenuto al pagamento dell'imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 3- E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 8**

##### **(Modalita' di applicazione dell'imposta)**

- 1- Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del D.Lgs. 507/93.
- 2- Le tariffe sono applicate nella misura stabilita dalla legge con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le maggiorazioni d'imposta sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

#### **Art. 9**

##### **(Dichiarazione)**

- 1- Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione

dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

- 2- In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3- In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile<sup>2</sup> dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 3-BIS - Il termine per il versamento dell'imposta di pubblicità annuale relativo all'anno 1999, è fissato al 28 febbraio 1999<sup>3</sup>.
- 4- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 10**

##### **(Pagamento dell'imposta)**

- 1- L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2- Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale.<sup>4</sup>
- 3- Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 Euro.<sup>5</sup>
- 4- Il Comune o il concessionario del servizio di riscossione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale rilasciando apposite bollette.

#### **Art. 11**

##### **(Rimborsi)**

- 1- Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

---

<sup>2</sup> Modifica introdotta con Delibera C.C. n. 14 del 4 marzo 2002.

<sup>3</sup> Comma introdotto con Delibera C.C. n. 17 del 18 febbraio 1999.

<sup>4</sup> Comma modificato con Delibera C.C. n. 14 del 4 marzo 2002.

<sup>5</sup> Comma modificato con Delibera C.C. n. 14 del 4 marzo 2002.

**Art. 12**  
**(Riduzione dell'imposta)**

- 1- La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del comune;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 13**  
**(Esenzione dall'imposta)**  
**Rinvio**

- 1- Per l'esenzione dall'imposta si applica l'art. 17 del D.Lgs. 507/93.

**TITOL O III**

**PUBBLICITA'**

**Art. 14**  
**(Regime amministrativo)**

- 1- Per l'effettuazione della pubblicità ordinaria, della pubblicità con veicoli, della pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni, della pubblicità sonora, della pubblicità varia (effettuata con striscioni, con aeromobili, con palloni aerostatici, mediante distribuzione a mezzo di persone o mediante apparecchi amplificatori) è necessaria un'autorizzazione comunale rilasciata dietro presentazione di istanza documentata almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità.
- 2- L'autorizzazione è da considerare rilasciata qualora non sia stato comunicato al richiedente, entro 5 giorni precedenti l'inizio della pubblicità, motivato provvedimento di diniego.
- 3- L'autorizzazione può essere negata per motivi di natura estetica, panoramica, ambientale e per motivi di pubblico interesse.

**Art. 15**  
**(Pubblicità' effettuata in spazi o aree comunali)**

1- Per la pubblicità effettuata in spazi o aree di proprietà o del Comune, oltre all'imposta è dovuto un canone di affitto, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata; è dovuta altresì la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche quando si tratti di spazi, aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

**Art. 16**  
**(Pubblicità lungo le strade comunali**  
**o all'interno di centri abitati)**

- 1- La pubblicità lungo le strade comunali o all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune.
- 2- Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 16.12.1992 n. 495.
- 3- Lungo le strade o in prossimità di esse, fuori e dentro i centri abitati è vietata l'affissione di manifesti.
- 4- La distanza dal limite della carreggiata è di almeno 2 metri dentro i centri abitati e di 3 metri fuori dai centri abitati.
- 5- Qualsiasi forma di pubblicità effettuata mediante autoveicoli deve svolgersi in modo da non provocare intralci alla circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto dei divieti.

**Art. 17**  
**(Pubblicità sonora)**

- 1- La pubblicità sonora viene effettuata durante gli orari e secondo le modalità individuate nell'autorizzazione comunale.
- 2- Il provvedimento autorizzatorio può individuare divieti su alcune vie o piazze comunali.

**Art. 18**  
**(Pubblicità luminosa)**

- 1- La pubblicità luminosa su veicoli è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi.

**TITOLO IV**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 19**  
**(Servizio obbligatorio)**

- 1- Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio a cura del Comune per l'affissione di manifesti e di qualunque materiale contenente comunicazioni di carattere istituzionale e sociale.
- 2- Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**Art. 20**  
**(Diritto sulle pubbliche affissioni)**

- 1- Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune, in solido da chi richiede il servizio, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
- 2- La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3- Le riduzioni e le esenzioni dal diritto sono disciplinate dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93.

## **TITOLO V**

### **SANZIONI**

#### **Art. 21<sup>6</sup>**

- 1- Per le violazioni che comportano sanzioni amministrative si applicano le norme di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93.
- 2- In particolare, per le violazioni tributarie, le sanzioni sono determinate avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.

## **TITOLO VI**

#### **Art. 22 (Gestione del servizio)**

- 1- La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta è effettuato dal Comune in forma diretta.
  - 2- Il Consiglio Comunale può affidare il servizio in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari.
  - 3- Nel caso di gestione del servizio in concessione il concessionario è tenuto ad istituire i seguenti documenti contabili:
    - a) una serie di bollettari numerati progressivamente su base annuale da usare per i rimborsi;
    - b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità annuale;
    - c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi;
    - d) un registro delle riscossioni giornaliera;
    - e) una serie di bollettari numerati progressivamente su base annuale sui quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente ;
    - f) un registro di carico dei bollettari.
- Inoltre è tenuto a custodire nei propri uffici le dichiarazioni e le comunicazioni presentate dai contribuenti, le situazioni periodiche e gli estratti conto a scalare del conto corrente postale e la situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale.

---

<sup>6</sup> Articolo modificato con Delibera C.C. n. 14 del 4 marzo 2002.

4- L'Ufficio Tributi provvede a vigilare sulla regolare gestione del servizio reso dal concessionario.

**Art. 23**  
**(Funzionario responsabile)**

1- Al controllo della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento è preposto un funzionario designato con deliberazione della Giunta Comunale.

**Art. 24**  
**(Norma finale)**

1- Il presente Regolamento, una volta esecutivo, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2- Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 29.1.1973.-